

Avv. SERGIO ALGIERI

Patrocinante in Cassazione

Via P. Calamandrei, 10 – 87041 Acri (CS)

Tel/fax 0984.915027 – Cell. 339.2804673

E-mail avvocatoalgieri@virgilio.it – PEC avv.sergioalgieri@pec.giuffre.it

Tribunale Ordinario di Catanzaro

- Sezione Lavoro -

RICORSO EX ART. 700 CPC

(CON ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC)

**(E CON CONSENSO PREVENTIVO ALLA EVENTUALE TRATTAZIONE SCRITTA EX AI SENSI
DELL'ART. 221 COMMA 2 E 4 DL 34/2020 CONV. NELLA LEGGE 77/2020)**

Nell'interesse di **VIZZARI Maria Ausilia**, nata a Molochio (RC) in data 01/07/1966 e residente a Catanzaro (CZ) alla Via Paolo Orsi n. 44 (cod. fisc. VZZMSL66L41F301E), rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'**Avv. SERGIO ALGIERI** (LGRSRG69B11A053K), del foro di Cosenza, presso il cui Studio in Acri (CS) alla Via P. Calamandrei n. 10 elegge domicilio (e al cui numero di fax 0984.915027 e/o indirizzo PEC avv.sergioalgieri@pec.giuffre.it si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria)

- ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro

- resistente

Premesso che

La ricorrente - **DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - CI A046 - TIPO DI POSTO SOSTEGNO** ed attualmente in assegnazione provvisoria a Catanzaro presso l'I.I.S. "Vittorio Emanuele II" (con sede di titolarità nella città di Milano - doc. 9) - nell'anno scolastico 2015/2016 è stata individuata destinataria di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ed economica dal 27/11/2015 data di effettiva assunzione in servizio per n. 18 ore settimanali sulla classe di concorso A046 - Scienze Giuridico-Economiche (già A019), **tipo di posto sostegno**, Regione Calabria, ATP di Catanzaro, presso la Scuola I.C. "G. Pascoli" di Maida (**doc. 1**).

Nell'a.s. 2016/2017 è stata trasferita presso l'Ambito Territoriale 0022 della Regione Lombardia dove attualmente è titolare presso l'Istituzione Scolastica I.I.S. "Bertarelli-Ferraris" di Milano (**doc. 2**).

Per l'a.s. 2020/2021, così come per gli anni precedenti, nonostante abbia presentato la domanda di mobilità, NON ha ottenuto il trasferimento richiesto (**doc. 3**); avendo, però, presentato domanda di assegnazione provvisoria ed avendo invocato la precedenza per assistenza al familiare disabile ex art. 33 comma 5 legge 104/1992 (di cui ha allegato la relativa documentazione) è stata assegnata, fino al 31 agosto 2021, presso l'I.I.S. "Vittorio Emanuele II" di Catanzaro (**doc. 4- 7-9**).



Per l'anno scolastico 2021/2022 ha presentato nuovamente domanda di mobilità/trasferimento interprovinciale indicando, quali preferenze territoriali, nell'ordine: **Comune di Catanzaro; Provincia di Catanzaro; Comune di Vibo Valentia; Provincia di Vibo Valentia; Comune di Gioia Tauro** e a seguire altre preferenze (doc. 5 - 6).

Nella medesima domanda online ha inserito **DOMANDA INTEGRATIVA** per il riconoscimento della precedenza ex legge 104 per assistenza al genitore disabile (con relativa certificazione medica) provvedendo a inviare, a mezzo PEC, la medesima domanda, con relativa certificazione, al MIUR, all'ATP di Milano ed all'ATP di Catanzaro (doc. 6).

In riscontro alla domanda presentata nei termini, la odierna esponente ha ricevuto (infra doc 5) conferma/notifica dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano che, sulla base dei requisiti e dei titoli posseduti, ha attribuito alla stessa **punti 87** per altri comuni e **punti 93** per il comune di ricongiungimento; in particolare: Punteggio base 57 - Punteggio aggiuntivo su sostegno 30 - Punteggio aggiuntivo per ricongiungimento 6.

In data 07/06/2021 le è stato notificato a mezzo posta elettronica il mancato accoglimento della domanda di mobilità (doc. 10), nonostante la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento - **espressamente invocato** - del diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 legge n. 104/1992 (e, quindi, il diritto ad essere trasferita nel Comune di residenza del familiare disabile o in un Comune vicinore o in altro comune della provincia di Catanzaro, stante, oltretutto, la disponibilità di posti sul sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado della provincia di Catanzaro nonché di potenziamento sull'area unica di sostegno - doc. 13

Benvero, la prof.ssa Maria Ausilia Vizzari è referente unica che assiste la propria madre **Mezzatesta Giulia Liana** - residente a Catanzaro in via XX Settembre n. 62 e non ricoverata in istituti di cura - portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 (giusta Verbale rilasciato dalla competente Commissione Medica dell'ASL di Catanzaro a seguito di visita in data 26/05/2015 - infra doc. 7); infatti, gli altri familiari della ricorrente non possono prestare assistenza giusta certificazioni che si allegano (cfr. **relative autocertificazioni** - infra doc. 5 e 6).

Sicché, per prestare assistenza alla propria madre, la ricorrente, per gli anni scolastici precedenti ha dovuto partecipare alle operazioni annuali di mobilità temporanea di sede, invocando i benefici di cui alla legge 104/1992, ammessi in questa fase di mobilità ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto IV lett. I del CCNI concernente le utilizzazioni e l'assegnazione provvisoria, ottenendo, da parte dell'ATP di Catanzaro, l'accoglimento delle relative istanze e l'assegnazione provvisoria (precisamente, per l'anno scolastico 2020/2021 presso l'I.I.S. "Vittorio Emanuele II" di Catanzaro - (cfr. **doc. 9**).

Il mancato riconoscimento del diritto di precedenza in sede di valutazione della **DOMANDA DI TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE** per l'anno scolastico 2021/2022 (**così come per gli anni pregressi**), è conseguenza delle illegittime previsioni di cui al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto, per il triennio 2019/2022, in data 6 marzo 2019 (**doc. 11**).



A causa del mancato riconoscimento del **diritto assoluto** di precedenza (nei modi di cui *infra* meglio si dirà), la ricorrente non ha ottenuto il chiesto trasferimento in nessuno degli Istituti e dei Comuni indicati in domanda nonostante la disponibilità di posti (**doc. 13**).

Di contro, la prof.ssa Maria Ausilia Vizzari ha diritto alla titolarità definitiva della sede nel Comune di Catanzaro (**Comune di residenza del genitore disabile**) o, comunque, in un Comune viciniore o provincia di Catanzaro, **eventualmente anche in soprannumero** (cfr. *infra* **doc. 14**) stante i seguenti

Motivi

L'omesso trasferimento della ricorrente nel Comune di Catanzaro o Comuni viciniore e/o Provincia di Catanzaro, per come indicato in domanda (**nonostante la disponibilità di posti - doc. 13**) è risultato palesemente illegittimo, sussistendo tutti i presupposti per l'attribuzione della precedenza di cui all'art. 33 comma 5 legge 104/1992.

E valga il vero!

E valga il vero!

L'art. 33, III - V commi, legge 5.2.1992, n.104, come modificato dalla L. 53/2000, dispone che *"il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ... ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*.

In conformità alla suindicata normativa, l'art. 601 decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 - rubricato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - prevede che: *"1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n.104 concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2 Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità."*.

Orbene, la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti per usufruire della precedenza ex art. 33 comma 3 e 5 della L. 104/92, in quanto assiste, quale referente unica e convivente, la madre disabile grave (**doc. 5 - 6 - 7**).

E però, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/2021 (così come accaduto anche per gli anni precedenti) ha previsto la possibilità per il docente che assiste il genitore con handicap grave di usufruire della precedenza **SOLO nei trasferimenti all'interno della stessa provincia** e NON nei **trasferimenti interprovinciali**; ne deriva che nelle operazioni di mobilità interprovinciale la disciplina pattizia, **applicata anche nella mobilità 2021/2022, ESCLUDE** il diritto di precedenza per il figlio che assiste il genitore disabile:

CCNI mobilità 2020/2021: "ART. 13 - (...) IV) ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE. Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del



disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge e, **limitatamente ai trasferimenti nella fase I solo tra distretti diversi dello stesso comune o nella fase II dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.**

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- 1.documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- 2.documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3.essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.-

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del suddetto comune o distretto sub comune, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria ... Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. **Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto di usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare domanda di mobilità. " (doc. 11).**



“ART. 14 - ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI. Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; **al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.**

Orbene, le citate norme pattizie operano una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della L.104/92, escludendo, ILLEGITTIMAMENTE, l’operatività della precedenza in parola nei **trasferimenti interprovinciali**.

Tali norme del CCNI sono nulle per contrarietà a norme imperative.

In proposito, va preliminarmente precisato che non trova applicazione, nel caso di specie, l’art. 2, terzo comma, del D.Lgs. 165/2001 - sulla derogabilità delle norme di legge in forza di successivi contratti o accordi collettivi - poiché la norma di fonte primaria (art. 33 legge 104/92) non riguarda soltanto i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente, ma si riferisce anche ai lavoratori del settore privato.

Come evidenziato dalla **Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945**, “la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”.

Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l’art. 33, 5° co. l. 104/1992 è diretto a tutelare rende evidente che la norma in questione costituisce una **norma imperativa**, la cui **VIOLAZIONE DA PARTE DI DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMPORTA LA NULLITÀ DI QUESTE ULTIME AI SENSI DELL’ART. 1418, 1° CO. C.C.**

Pertanto, non si giustifica la ulteriore disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, come la odierna ricorrente, partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa e comunitaria.

Sul punto oramai pacifica è la posizione espressa dalla giurisprudenza di merito:

- “l’art. (...), laddove non estende i benefici previsti in ipotesi di trasferimento provinciale, anche a parenti o affini entro il terzo grado che prestino assistenza con continuità al parente handicappato, si pone in contrasto con la previsione normativa in quanto riduce arbitrariamente la platea dei beneficiari del diritto di precedenza in ipotesi di mobilità interprovinciale. E non vi è dubbio, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, che la norma contrattuale non può derogare ad una previsione normativa, di rango superiore, limitando i casi in cui coloro che prestano assistenza esclusiva e continuativa (...) non rivestano il grado di parentela ivi indicato, **dovendo trovare applicazione, anche in sede di trasferimento tra province diverse, esclusivamente i limiti di cui all’art. 33”**. (Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, ordinanza del 7.7.2015);
- ed ancora: “La legge non assegna a nessuna fonte di rango inferiore e meno che mai alla contrattazione collettiva alcun spazio per delimitare o regolamentare tale diritto. La ragione risiede nel fatto che oltre agli interessi del datore di lavoro debbano essere tutelati gli interessi prevalenti della persona affetta da handicap grave che può essere in posizione di terzo rispetto alle parti del rapporto lavorativo. **La clausola del ccni che delimita la scelta nell’ambito interprovinciale è sicuramente illegittima anche perché non razionalmente giustificata**. Essa delimita un diritto su base provinciale in modo anche costituzionalmente illegittimo favorendo ancor di più la permanenza della



distanza tra persona bisognosa di assistenza e persona dedita alla stessa e al contrario si favorisce il trasferimento ultra provinciale a dipendenti che non si trovano in quella condizione eludendo se non violando potentemente il disposto legislativo.” (Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, ordinanza n. 4232/2011; Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, ordinanza n. 12076 del 17.12.2015; Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, ordinanza del 20/09/2017;).

Il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 27.12.2016, confermata in sede di reclamo al Collegio Lavoro, ha stabilito che:

- *“Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall’articolo 33 della legge 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all’assistenza. Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all’esigenza di dare un ordinato assetto dell’organizzazione amministrativa, ma questo non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell’interesse organizzativo o economico del datore di lavoro”.*

Del medesimo tenore le seguenti ulteriori pronunce (fra cui, anche, CORTE DI APPELLO DI CATANZARO – cfr. doc. 14):

- *“l’art. 13 del CCNI per la mobilità riconosce la precedenza per il personale che presti assistenza al genitore disabileesclusivamente per le assegnazioni provvisorie. Orbene, tale disposizione contrattuale, di rango secondario, si pone in contrasto con la norma imperativa, e come tale inderogabile, contenuta nell’art. 33 della legge n. 104/1992, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile..... Tale disposizione inderogabile di legge è peraltro richiamata espressamente dal T.U. scuola, ed in particolare dall’art. 601 del d.lgs 297/1994 ... Ne consegue che la clausola pattizia in questione, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale ed escludendola in quella definitiva deve ritenersi affetta da nullità, ai sensi dell’art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui al citato art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992” (Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, ordinanza 62/2017 del 31/08/2017; Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, Sentenza n. 410/2020 del 21/05/2020 (cfr. doc. 14); Corte di Appello di Torino, Sez. Lavoro, Sentenza n. 204/2019, n. 209/2019; Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1551/2020 del 10/06/2020; Tribunale di Palermo, Ordinanza del 09/10/2019; Tribunale di Roma, Sentenza n. 9554/2019; Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza n. 10878/2019; Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Ordinanza cron. n. 84594 del 02/09/2019; Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza 6945/2019;*



Tribunale di Siena, Sez. Lavoro, Sentenza n. 279/2019; Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lavoro Sentenza n. 183/2019; Tribunale di Asti, Sez. Lavoro, Sentenza n. 102/2019; Tribunale di Alessandria, Sez. Lavoro Sentenza n. 16/2019, n. 201/2018; Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, Sentenza n. 685/2018; Tribunale di Imperia, Ordinanza del 02/11/2018; Tribunale di Ivrea, Ordinanza del 07/03/2018; Tribunale dell'Aquila, Sez. lavoro, Sentenza n. 366/2018; Tribunale di Latina, ordinanza cron. n. 4852/2018; Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 157/2017 (cfr. Pronunce allegate sotto al n. 18); *idem* Tribunale di Cagliari, ordinanza n. 12060/2017 del 07/09/2017; Tribunale di Brindisi, ordinanza 16314/2017 del 20/09/2017; Tribunale di Termini Imerese, ordinanza 13301/2017 del 04/10/2017; Tribunale di Catania, ordinanza del 25/07/2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza 2882/2017 del 19/09/2017; Corte di Appello di Genova, sentenza 392/2017 del 31/07/2017; *cfr.* **inoltre, le seguenti pronunce relative a procedimenti**

patrocinati dal sottoscritto difensore (Pronunce allegate sotto al n. 14):

Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, **Dott.ssa S. FERRENTINO**, Sentenza n. 1436 del 19/07/2019 - **Tribunale di Cosenza**, Sez. Lavoro, **Dott. A. VACCARELLA**, Ordinanza cron. 14557 del 21/08/2019 - **Tribunale di Cosenza**, Sez. Lavoro, **Dott. A. VACCARELLA**, Ordinanza cron. 14559 del 21/08/2019 - **Tribunale di Cosenza**, Sez. Lavoro, **Dott. S. BLOISE**, Ordinanza cron. 14826 del 02/09/2019 - **Tribunale di Cosenza**, Sez. Lavoro, **Dott. V. LO FEUDO**, Ordinanza cron. 15063 del 04/09/2019 - **Tribunale di Cosenza**, Sez. Lavoro, **Dott. V. LO FEUDO**, Ordinanza cron. 15066 del 04/09/2019 - **Tribunale di Cosenza**, Sez. Lavoro, **Dott.ssa S. FERRENTINO**, Ordinanza cron. 15910 del 17/09/2019 - **Tribunale di Cosenza**, Sez. Lavoro, **Dott.ssa S. FERRENTINO**, Ordinanza cron. 15912 del 17/09/2019 - **Tribunale di Cosenza**, Sez. Lavoro, **Dott.ssa F. CAVALCANTI**, Ordinanza cron. 17179 del 07/10/2019 - **Tribunale di Cosenza**, Sez. Lavoro, **Dott. V. LO FEUDO**, Sentenza n. 119 del 22/01/2020 - **Tribunale di Cosenza**, Sez. Lavoro, **Dott. A. VACCARELLA**, Sentenza n. 174 del 28/01/2020 - **Tribunale di Castrovillari**, Sez. Lavoro, **Dott. S. FALERNO**, Ordinanza del 17/09/2019 - **Tribunale di Castrovillari**, Sez. Lavoro, **Dott.ssa A. CAPUTO**, Ordinanza cron. 16160 del 24/10/2019; ed ancora, **Tribunale di Paola**, Sez. Lavoro, **Dott.ssa G. STELLA**, Ordinanza cron. 5830 del 02/09/2019 - **Tribunale di Paola**, Sez. Lavoro, **Dott.ssa A. COZZOLINO**, Ordinanza cron. 6621/2019 del 02/10/2019.

- In tutti i citati provvedimenti (ed in molti altri emessi dagli stessi Giudici nonché dalla quasi unanimità dei Giudici del lavoro di TUTTA Italia) il principio **graniticamente** affermato è nel senso di ritenere che L'ART. 13, IV PUNTO DEL CCNI MOBILITÀ SCUOLA - SOTTOSCRITTO IL 06/03/2019 - SI PONE IN CONTRASTO CON LA NORMA DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 5 DELLA LEGGE 104 DEL 1992 LÀ DOVE NON RICONOSCE, ALL'INSEGNANTE CHE ASSISTE IL FAMILIARE DISABILE GRAVE, IL DIRITTO ASSOLUTO DI PRECEDENZA NEI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI: "La ratio dell'art. 33 comma 5 è non solo quella di assegnare benefici a soggetti che hanno un parente portatore di handicap ma anche e soprattutto di garantire al portatore di handicap la continuità dell'assistenza in atto. Detta norma dunque si caratterizza come norma attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione sicché è innegabile che la stessa non sia derogabile per intervento e per effetto di una



contrattazione collettiva. Ne consegue che la precedenza prevista da una lex speciale in materia di diritti volti a garantire l'integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, non può essere derogata da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Peraltro evidente un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l'unico referente' (Tribunale di Cosenza, Dott. S. Ferrentino, Ordinanza 12585/2018 cron. del 27/07/2018 – cfr. infra doc. 14).

La Prof.ssa Vizzari ha diritto per l'a.s. 2021-2022 alla **titolarità della sede definitiva, in seguito a mobilità interprovinciale**, eventualmente anche in sovrannumero su scuola secondaria di II grado CI A046 posto di sostegno presso una delle Istituzioni scolastiche del Comune di Catanzaro o Comuni vicini (e/o **Provincia di Catanzaro**), per come prioritariamente richiesto dalla stessa nella relativa domanda di mobilità per l'a.s. 2021/2022.

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CHIESTO PROVVEDIMENTO D'URGENZA:

IL FUMUS BONI IURIS ED IL PERICULUM IN MORA

A)

Alla luce di quanto sopra argomentato, la ricorrente si vede costretta a proporre il presente ricorso d'urgenza sussistendo indubitabilmente i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*

Quanto al **fumus boni iuris** è *ictu oculi* eclatantemente sussistente, in virtù dei suarticolati motivi (nonché della copiosa giurisprudenza conforme richiamata), di per sé sufficienti a fondare il convincimento di questo Giudice sulla sicura e inequivocabile e determinante fondatezza, nel merito, delle istanze avanzate.

Infatti, quanto argomentato vale di per sé a dimostrare ampiamente la sussistenza di un elevato grado di probabilità (*rectius*: certezza!) che il ricorso sia accolto nella successiva (**seppur solo eventuale**) fase di merito, nella quale verrà chiesto - previa disapplicazione delle norme, anche contrattuali, richiamate nel presente atto, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi nella parte in cui non riconoscono il diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali al docente referente unico di genitore con handicap grave - la conferma dell'adottando provvedimento cautelare, oltre al risarcimento dei danni.

Insomma, il *fumus* è in *re ipsa*, essendo senz'altro ravvisabile nei motivi innanzi espressi e che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito: la ricorrente ha diritto alla precedenza per il trasferimento nel Comune di Catanzaro e/o Comuni vicini e/o comunque nella Provincia di Catanzaro, in una delle sedi prioritariamente indicate nella domanda di mobilità per l'a.s. **2021/2022** e compatibile con le necessità di assistenza al genitore disabile, dovendo essere disapplicate le ridette norme del CCNI che escludono la operatività dell'allegato titolo di precedenza nei trasferimenti interprovinciali.

Repetita iuvant: gli art. 13 n. IV e art. 14 del CCNI per la mobilità (anche dell') a.s. 2021/2022 devono essere dichiarati nulli (unitamente alla O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 che a tali norma si rifà) perché in contrasto con la norma imperativa ed inderogabile dell'art. 33 comma 3 - 5 della legge 104/1992 (che riconosce al docente che assiste il **familiare/genitore** portatore di handicap grave il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ed a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede).



Insomma, le ridette norme pattizie introducono un paradosso discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale *a fortiori* non può essere escluso in quella interprovinciale, perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l'unico referente.

La disabilità se c'è ed è provata per *tabulas* (come nella fattispecie in esame!) vale sempre ed incondizionatamente, senza alcuna discriminazione fra docenti e senza documento per i familiari disabili perché la *ratio legis* non è quella di concedere benefici al docente ma garantire al di lui parente affetto da handicap la continuità dell'assistenza, già in atto, onde evitare rotture traumatiche e dannose; sicché, la precedenza deve essere accordata in ciascuna fase delle procedure di trasferimento.

Non vale replicare che le richiamate disposizioni pattizie sarebbero dettate nell'ambito dell'autonomia contrattuale e che l'Amministrazione, negando la reclamata precedenza, avrebbe ottemperato alle disposizioni previste da una contrattazione di settore avente forza di legge fra le parti.

Benvero, il T.U. sul Pubblico impiego (Dlgs. 165/2001) disciplina all'art. 2 per l'appunto i rapporti tra contratto collettivo del dipendente pubblico e legge: *"Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate dai successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario"*.

La disposizione di cui all'art. 33 comma 3 legge 104/1992 **NON E' DEROGABILE** da norme di contratto collettivo, trattandosi di **NORMA IMPERATIVA (unanimi, in tal senso, la giurisprudenza maggioritaria)** siccome attuativa di valori di rilievo costituzionale che tutelano in via prioritaria l'interesse del disabile all'assistenza, ossia di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione (Cassa. SS. UU., 16102/2009; Cass. Sez. Lav. 4623/2010; Cass. Sez. lav. 25379/2016); insomma, la precedenza prevista da una *lex specilis* in materia di diritti volti a garantire l'integrazione sociale e assistenza della persona handicappata non può essere derogata da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

La innegabile ed incontestabile fondatezza, nel merito, della proposta domanda non è in alcun modo intaccabile neppure dalla eventuale allegazione dell'Amministrazione intimata circa la eventuale situazione di esubero sul sostegno per la provincia di Catanzaro (ma che di fatto non sussiste, **essendovi posti vacanti e disponibili nonché di potenziamento** – *cfr. doc. 13*)

Sul punto, vale innanzitutto evidenziare che in fattispecie identiche a quella oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di merito (*cfr. richiamate pronunce Giudici della Provincia di Cosenza nonché allegate pronunce della Corte di Appello di Torino e del tribunale di La Spezia – doc. 14*) riconosciuto il diritto del docente/ricorrente ad essere trasferito con la precedenza di cui all'art. 33 comma 5 legge



104/1992 nella Provincia ove risiede il familiare disabile grave *'anche in sovrannumero'*: *'la ricorrente non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale, e per questo motivo può essere assegnata anche in soprannumero'* (Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro, Ordinanza cron. 15066/2019 e cron. 15063/2019 del 04/09/2019, Dott. V. Lo Feudo; *idem* in tutte le altre Ordinanza del Tribunale di Cosenza).

La *ratio* della decisione è ineccepibile ed in linea con la **interpretazione restrittiva** oramai fornita dalla Suprema Corte dell'inciso *'ove possibile'* di cui all'art. 33 legge 104/1992 (Cassazione, Sez. Lavoro, n. 25379/2016; n. 9201/2012, che richiamano l'art. 3, secondo comma, Cost., l'art. 26 della Carta di Nizza e la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2016 sui diritti dei disabili): all'eventuale trasferimento *'in sovrannumero'* non ostano supposte ragioni tecniche, produttive ed organizzative né si profila, come potrebbe far credere controparte, un danno per l'interesse della collettività, considerato che alla eventuale mancanza di posto in organico di diritto si *'rimedia'* - **SISTEMATICAMENTE** - con l'attribuzione di uno dei **TANTISSIMI ED INNUMEREVOLI** posti in organico di fatto **in fase di utilizzazione/assegnazione provvisoria** (anzi, poiché le operazioni di utilizzazione - che riguardano anche i docenti trasferiti in provincia e senza sede di titolarità - precedono, nella mobilità annuale, le assegnazioni provvisorie sia provinciali che interprovinciali, il docente, senza sede di titolarità, potrà essere assegnato, in fase di utilizzazione e per l'anno scolastico successivo, sullo stesso posto, con soddisfacimento dell'interesse - anche e soprattutto degli alunni - alla continuità didattica; sicché, piuttosto che in un danno, la operazione si traduce in un *'vantaggio per l'interesse collettivo'*).

Insomma, la eventuale situazione di sovrannumerarietà (che, comunque, nella fattispecie in trattazione non sussiste) NON vale a concretare un impedimento di natura economica, produttiva o organizzativa tale da generare *'un danno per la collettività'*: i docenti eventualmente in sovrannumero vengono giustappunto *'assorbiti'* sull'organico di fatto **in fase di utilizzazione** (là dove, se non fossero trasferiti in provincia senza sede di titolarità, verrebbero comunque assegnati, in fase di assegnazione provvisoria, sempre su posti dell'organico di fatto; sicché non si comprende il *'danno per la collettività'* che si verificherebbe nell'anticipare la operazione alla fase delle utilizzazioni anziché attendere quella delle assegnazioni provvisorie).

Ferme le suesposte argomentazioni, nella fattispecie in trattazione risulta documentalmente provato che, finanche rispetto all'organico di diritto, vi è la **disponibilità di posti sul sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado della provincia di Catanzaro - infra doc 13** a cui la ricorrente avrebbe potuto legittimamente aspirare ove, in fase di mobilità, le fosse stata riconosciuta la **precedenza assoluta** reclamata.

In particolare, dei 30 posti vacanti e disponibili per i trasferimenti sul sostegno (**cfr. doc. 13**) ben 26 sono stati **assegnati** a docenti **privi di qualsivoglia precedenza; taluno di questi posti è stato assegnato a docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente (che vanta punti 93); ed ancora, n. 1 è stato assegnato a docente proveniente da altra provincia (Reggio Calabria) che ha chiesto il passaggio di cattedra e n. 1 a docente proveniente da altra provincia**



(Cosenza) che ha chiesto il passaggio di ruolo addirittura con punteggio inferiore a quello della ricorrente

(rispetto ai quali ultimi, la odierna ricorrente avrebbe avuto diritto al trasferimento finanche a prescindere dalla invocata precedenza, posto che il CCNI prevede che nelle operazioni di trasferimento le domande dei docenti che chiedono il trasferimento interprovinciale - anche ove non usufruiscono di precedenze - deve essero soddisfatto prima di quelle dei docenti che chiedono il passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciali e che non usufruiscono di alcuna precedenza - cfr. **Allegato 1 CCNI, Operazioni relative alla Terza Fase**); **posti sui quali, perciò, avrebbe potuto concorrere legittimamente la odierna istante ove non avesse operato la illegittima preclusione di cui all'art. 13 punto IV CCNI mobilità** (infatti, ove le fosse stato riconosciuto il diritto reclamato, avrebbe potuto scegliere '*con precedenza assoluta - tuttavia sempre in assenza di altri vincitori che vantino titoli uguali o superiori - la prima sede disponibile nell'ambito della provincia richiesta*' - cfr. Tribunale di Paola, Sez. Lavoro, dott.ssa A. Cozzolino, Ordinanza cron. 6621 del 02/10/2019).

B)

Concorre, altresì, il requisito del *periculum in mora* posto che in conseguenza dei trasferimenti di cui alle domande di mobilità per l'a.s. 2021/2022 alla ricorrente non è stato riconosciuto il ridetto diritto alla precedenza per assistere la madre disabile (**nonostante la disponibilità, anche per l'a.s. 2021/2022, di posti sul sostegno - infra doc. 13**).

Benvero, il mancato riconoscimento dell'invocata precedenza nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 risulta incompatibile con la tutela del diritto azionato tramite azione ordinaria; quest'ultima, infatti, esporrebbe la ricorrente al pericolo, **grave ed irreparabile**, di vedersi precluso il soddisfacimento della **legittima aspirazione - per il prossimo anno scolastico e, quindi, dal 1 settembre 2021 - al trasferimento nel comune viciniore a quello ove risiede la madre disabile (o in Provincia di Catanzaro), alla quale presta quotidiana assistenza come referente unica.**

E' evidente, perciò, la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che la ricorrente potrebbe subire dal mancato trasferimento e che sono insuscettibili di risarcimento per equivalente.

Repetita iuvant!

La prof.ssa VIZZARI Maria Ausilia, in **assegnazione in assegnazione provvisoria a Catanzaro presso l'I.I.S. "Vittorio Emanuele II" fino al 31 agosto 2021** (su posto di sostegno **doc. 9**), dovrà prendere servizio già dal 1 settembre 2021 presso la sede di titolarità nella città di Milano (**doc. 9**), a **circa 1.200 km di distanza** dal luogo di residenza posto che - sebbene alla domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2021/2022 abbia allegato la documentazione attestante la situazione di handicap grave in cui versa il proprio genitore (e, quindi, il titolo di precedenza giammai riconosciutole) e nonostante la disponibilità di posti nella scuola secondaria di II grado sul sostegno nella provincia di Catanzaro (**doc. infra doc 13**) non le è stata accordata la invocata precedenza.

Il trasferimento nella sede richiesta (in uno dei comuni vicini a quello di residenza del genitore o in altra sede della provincia di Catanzaro, pure indicata nella domanda e nella quale vi sono posti disponibili sulla classe di concorso specificata nella scuola secondaria di II grado, consentirebbe alla ricorrente un avvicinamento idoneo alle necessità di assistenza alla madre disabile.



Di contro, un allontanamento dal nucleo familiare, con tutte le difficoltà, anche economiche, di reperire un alloggio ed organizzare la permanenza in una nuova città, comporterebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente ed il suo nucleo familiare, non risarcibile per equivalente: *“il requisito dell'imminenza deve essere apprezzato non soltanto in termini meramente cronologici, ma con riferimento a fatti o circostanze che siano in grado di far ritenere esistenti i presupposti dell'iter di formazione e di produzione del pregiudizio stesso”* (Tribunale di Benevento, ord. del 22.8.2017; nello stesso senso Trib. di Roma, ord. 797/2012; Trib. Agrigento, ord. 28.3.2001; Trib. Tivoli 4.2.2016; Tribunale di Benevento, ordinanza n.4232/2011; Trib. S. Maria C.V., sentenza 2299/2010 ; Tribunale di Frosinone, ordinanza n. 12076 del 17.12.2015).

La prof.ssa Vizzari, dopo essere rimasta a Catanzaro in assegnazione provvisoria per l'intero anno scolastico 2020/2021, per riprendere servizio nella sede di titolarità (Milano) dovrebbe affrontare notevoli sacrifici, esponendo a gravi disagi il genitore (riconosciuto disabile con handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992) **di cui è referente unica e (doc. 5 - 6 - 7 - 8);** sarebbe costretta a vivere a notevole distanza dall'anziano e malato genitore, che subirebbe, con l'inizio del nuovo anno scolastico, una dannifera interruzione dell'assistenza giornalmente garantita dalla figlia e costituzionalmente rilevante:

- *“Il particolare rilievo dei valori, anche costituzionali, sottesi all'assistenza a persone disabili, in uno con l'approssimarsi del nuovo anno scolastico, sono circostanza che consentono di poter affermare che solo un provvedimento urgente può scongiurare il determinarsi di un danno imminente, grave ed irreparabile”* – cfr. **Tribunale Di Roma, I Sez. Lavoro, Ordinanza del 28/02/2019; idem Tribunale di Messina, Ordinanza 62/2017 del 31/08/2017; idem Tribunale di Messina, ordinanza 24/2017 del 07/08/2017);**
- ed ancora: *“In via di premessa, si ricorda come la irreparabilità del pregiudizio astrattamente tutelabile nelle forme di cui all'articolo 700 c.p.c. vada intesa come ragionevole pericolo del determinarsi di una lesione ad un proprio diritto non altrimenti risarcibile se non con lo specifico provvedimento richiesto cautelaramente, non sussistendo, per contro, un pregiudizio irreparabile laddove siano in discussione solamente aspetti di carattere prettamente economico e, inoltre, come il presupposto del periculum in mora vada sempre ricercato e verificato in concreto, non potendosi certo ritenere sussistente in re ipsa. Nel caso di specie, è stato dedotto e provato un concreto pericolo di danno imminente, grave, irreparabile e non tutelabile per equivalente ad un diritto della PRASTARO, peraltro presidiato anche a livello costituzionale: il diritto della medesima a prendersi cura del padre anziano. La ricorrente, infatti, ha documentato lo status di disabile grave permanente del padre Prastaro Giuseppe ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 (prod. 2), del quale la stessa assume la qualifica di “Unica Referente”: dal momento che il disabile risiede a Galatone, in provincia di Lecce, è evidente come la permanenza (illegittima) della docente in una sede ad oltre 1200 chilometri di distanza comporti un grave pregiudizio al diritto della stessa di prestarvi assistenza e, al tempo stesso, al diritto alla salute ed all'integrità psico fisica del malato”* (**Tribunale di Imperia, Ordinanza del 02/11/2018 - RG 863/2017).**

La notevole distanza fra la provincia di Catanzaro (luogo di residenza del ricorrente e del familiare disabile) e la provincia di Milano rappresenta un fattore obiettivamente in grado di



limitare in senso peggiorativo il livello di assistenza cui il familiare handicappato ha diritto (Tribunale di Cagliari, ordinanza 12060/2017 del 07/09/2017):

- *‘E’ indubbio che l’espletamento dell’attività didattica in un istituto scolastico lontano dalla residenza del genitore disabile, impedisce alla ricorrente di prestare assistenza al genitore in situazioni di disabilità grave, con carattere di continuità. Deve pertanto ritenersi che il mancato riconoscimento della precedenza determina il pericolo concreto che si verifichi un pregiudizio imminente e irreparabile di beni di rilevanza costituzionale qual è il diritto alla salute del padre della ricorrente in situazione di handicap grave’* (Tribunale di Cosenza, ordinanza del 27/07/2018 – Dott.ssa S. Ferrentino; idem Tribunale di Palermo, Ordinanza del 09/10/2019).
- *“Il periculum è ravvisabile, ove si consideri che il (ricorrente) è figlio che assiste in via esclusiva la madre disabile...e in relazione ai bisogni di cura ed accudimento anche di quest’ultima, lo spostamento in sede lontana dalla propria residenza esporrebbe a pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale e familiare, con totale e assoluta inconciliabilità tra le esigenze di vita, gli obblighi e le esigenze genitoriali e la sede indicata nel provvedimento impugnato. Invero, nel tempo necessario per la instaurazione e la definizione del giudizio di merito, avendo il ricorrente preso servizio nell’Ambito Territoriale del Lazio, il diritto del genitore disabile del sig. Franci risulta inammissibilmente violato, posto che il ricorrente ha documentato di essere l’unico figlio”* (Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, Ordinanza cron. 4852/2018 del 04/04/2018 RG 3425/2017).

Deve ulteriormente osservarsi che il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario potrebbe frustrare le aspettative della ricorrente a ottenere una tutela effettiva all’esito del giudizio, in quanto, nelle more dello stesso, l’Amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettante, quali ad esempio i posti disponibili nell’ambito territoriale del comune di residenza, frustando così il diritto ad essere preferito, o quantomeno a essere posto in comparazione nella destinazione presso tali sedi (Tribunale di Roma, Sez. III Lavoro, Ordinanza cron. 84594/2019 del 02/09/2019 – n. 27357/2018 RG; Tribunale di Brindisi, Sez. lavoro, ordinanza 16314/2017 del 20/09/2017); a ciò si aggiunga che i posti disponibili per i trasferimenti variano da un anno scolastico all’altro, subendo – causa anche le nuove immissioni in ruolo – una drastica riduzione (così come è accaduto per l’a.s. 2021/2022 rispetto all’a.s. 2020/2021), riducendosi, conseguentemente, la possibilità di ottenere il trasferimento per assistenza al familiare disabile (onde la urgenza del sollecitato provvedimento, posto che i tempi del giudizio ordinario sicuramente si protrarrebbero – deleteramente ed irrimediabilmente - oltre le operazioni di mobilità del prossimo anno scolastico 2022/2023).

Pertanto, è di tutta evidenza, nel caso di specie, la sussistenza del *periculum in mora* e l’urgenza della concessione del chiesto provvedimento cautelare.

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa

Chiede

che questo Giudice fissi con decreto l’udienza di comparizione delle parti ai sensi degli artt. 669-bis e ss. c.p.c. (rispetto alla cui trattazione si dà sin da ora - unitamente al ricorrente, giusta procura - consenso preventivo alla eventuale trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. H D.L. 17/03/2000, n. 18 convertito con



modificazioni da L. 24/04/20, n. 27) affinché, respinta ogni avversa deduzione, difesa ed eccezione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Accertata e riconosciuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 cpc, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

- ritenere e dichiarare illegittimi, con conseguente disapplicazione, le norme del CCNI sulla mobilità (anche) per l'a.s. 2021/2022 richiamate nel presente atto, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi (fra cui OM n. 106 del 29 marzo 2021 per quanto necessario, e la nota del 7 giugno 2021 con cui è stato comunicato il mancato accoglimento della domanda di trasferimento), nella parte in cui non riconoscono il diritto alla precedenza assoluta *ex art. 33 comma 3 e 5 legge 104/1992* al docente referente unico di genitore con disabilità nei trasferimenti interprovinciali; conseguentemente:
- accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti per usufruire della precedenza *ex art. 33 comma 3 e 5 della legge 104/92* alla data di presentazione della domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022 (**per come dalla stessa documentato**) e, quindi, la illegittimità del mancato riconoscimento del diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla precedenza assoluta *ex art. 33 co. 3 e 5 della L.104/92* (per assistenza al genitore in condizione di disabilità grave in qualità di referente unica) nelle operazioni di mobilità territoriale (interprovinciale) per l'assegnazione della sede di titolarità definitiva e, quindi, il diritto ad essere trasferita con precedenza – **a partire dall'anno scolastico 2021/2022** - presso una delle Istituzioni scolastiche del Comune di Catanzaro o comuni vicini (o, comunque, provincia di Catanzaro) indicati in domanda, in quanto referente unica della madre riconosciuta disabile con handicap grave *ex art. 3 comma 3 legge 104/1992*;
- per l'effetto - previa sospensione e/o disapplicazione e/o annullamento in via cautelare ed urgente di ogni contrario provvedimento - ancorché non conosciuto e/o che dovesse essere adottato nelle more del presente giudizio, relativo alla procedura di mobilità che vede coinvolta la odierna ricorrente (in particolare, dei bollettini dei trasferimenti Scuola secondaria di II grado dell'Ambito Territoriale di Milano e dell'ambito Territoriale della Provincia di Catanzaro, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente nei movimenti in uscita, quanto all'ambito Territoriale di Milano, e nei movimenti in entrata, quanto all' Ambito Territoriale della Provincia di Catanzaro) - ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere ad assegnare/trasferire la prof.ssa VIZZARI Maria Ausilia, immediatamente ed in via d'urgenza, con decorrenza dal 01/09/2021 – **in via definitiva (ed eventualmente anche in soprannumero – cfr. infra doc. 14)** - in una delle Istituzioni scolastiche e/o Comuni (e/o Provincia di Catanzaro) per come indicati nella domanda di mobilità e secondo l'ordine di preferenza nella stessa riportato e, quindi, in una delle Istituzioni scolastiche del



Comune di Catanzaro e/o Comuni vicini e/o Provincia di Catanzaro come da relativa domanda di mobilità presentata nei termini (**doc. 5 - 6**);

- **IN OGNI CASO**, adottare tutti quei provvedimenti che - in applicazione dei principi richiamati nel presente ricorso - verranno ritenuti idonei per la tutela dei diritti della ricorrente, con le conseguenziali statuizioni ordinatorie nei confronti dell'Amministrazione intimata.
- Vittoria di spese e compensi professionali di causa, **con distrazione**.

In via istruttoria si chiede:

- che sia fatto carico all'Amministrazione intimata, ove non si provveda, di produrre in giudizio tutta la documentazione inerente la presente controversia;
- **che, ove ritenuto necessario, venga sentito come informatore la sig.ra VIZZARI Luciana (nata il 26/01/1970) e VIZZARI Giuseppe Massimo (nato il 02/07/1964), sulle circostanze di cui al presente ricorso ed, in particolare, sulla circostanza dell'assistenza da parte della ricorrente del proprio genitore, Mezzatesta Giulia Liana, in qualità di referente unica.**

NEL MERITO

(seppur solo eventuale, giusta art. 669-octies cpc)

Ritenuta la fondatezza delle ragioni vantate dalla ricorrente, confermare gli adottandi provvedimenti cautelari per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente ricorso da intendersi in questa sede integralmente riproposti.

Con conseguente condanna dell'amministrazione resistente **al risarcimento dei danni** - che si quantificano equitativamente in € **5.000,00** o nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia - stante il mancato riconoscimento del diritto assoluto di precedenza nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021.

ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Stante l'elevato numero di potenziali controinteressati, non tutti identificabili agevolmente, che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, si chiede che venga autorizzata anche la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del M.I.U.R.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Accettazione proposta assunzione a tempo indeterminato + Contratto di lavoro a tempo indeterminato + Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016_2017 e
- 2) Comunicazioni dell'Amministrazione di trasferimento nella provincia di Milano + Mail mancati trasferimenti anni pregressi;
- 3) Domanda di mobilità 2020/2021 con relativi allegati;
- 4) Domanda assegnazione provvisoria 2020_2021;
- 5) **DOMANDA DI MOBILITA' 2021_2022 con allegati;**



6) DOMANDA INTEGRATIVA DI MOBILITA' a.s. 2021/2022 per precedenza legge 104 con relativi allegati;

7) Verbale INPS riconoscimento handicap grave familiare disabile;

8) Certificati anagrafici ricorrente e familiare disabile;

9) Certificato di servizio;

10) Mail del 7 giugno 2021 di mancato accoglimento domanda di trasferimento;

11) CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 per triennio 2019/2021;

12) O.M. n. 106 del 29/03/2021;

13) MIUR – Atp di Catanzaro: Dotazione organica personale docente scuola secondaria II grado a.s. 2021/2022 + Bollettino dei movimenti in entrata sostegno scuola secondaria II grado a.s. 2021/2022;

14) Precedenti giurisprudenziali specifici;

Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e va esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione che si allega.

Acri (CS), 9 giugno 2021

Avv. SERGIO ALGIERI

